

OSSERVAZIONI SULLA RATIO DELLA RIFORMA

L'art. 20, comma 5-bis del decreto legge n. 69/2013 come modificato in sede di conversione dalla legge n. 98/2013 ha riformato l'art. 202 del Codice della Strada introducendo, tra le altre, la possibilità di fruire di uno sconto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.

Tale riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Partiamo dalle finalità della riforma.

Secondo il legislatore lo sconto sulle sanzioni amministrative pecuniarie garantirà:

1. l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Codice della Strada;
2. l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

GARANTIRE L'EFFICACIA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il legislatore è convinto che la riforma garantirà l'efficacia del sistema sanzionatorio e quindi delle sanzioni.

L'ordinamento giuridico ha concepito la sanzione come reazione a una condotta illecita cioè contraria alla legge, alle regole. Un meccanismo non dissimile da quello quotidianamente impiegato dai genitori nel loro mestiere di educatori di figli.

Una sanzione è efficace se in grado di raggiungere una serie di scopi a essa connaturati tra i quali quello deterrente: la minaccia della sanzione deve servire a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti contrari alla legge. Prevedere uno sconto sulle sanzioni amministrative per di più collegato alla tempestività con la quale si effettua il pagamento, non solo appare in contraddizione con lo scopo deterrente del sistema sanzionatorio ma anche con una più profonda finalità morale.

Vuoi/puoi pagare subito, allora hai diritto allo sconto: un'operazione di marketing più che una riforma finalizzata a garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio. Sembra quasi di assistere a una delle tante promozioni che quotidianamente ci bombardano nei supermercati.

Non sembrerebbe neppure fuori luogo un dubbio di legittimità costituzionale vista la discriminazione che la riforma opera tra coloro che avranno la disponibilità economica per pagare la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione e notificazione e coloro che non l'avranno. In altri termini, un premio per chi ha violato la legge e ha soldi per alleviare il peso della sua responsabilità.

È ovvio che la comprensione degli effetti negativi che la riforma potrebbe scatenare presupponga un ragionamento non individualistico. Non v'è dubbio che molti italiani continueranno a rispettare la legge pur sapendo che violarla costerà un 30% in meno. Tuttavia, il legislatore deve tener conto di una

collettività estremamente eterogenea fatta anche di persone per le quali lo sconto del 30% costituisce un incentivo a trasgredire. Se poi pensiamo che in alcuni casi con lo sconto del 30% convenga essere sanzionati per divieto di sosta piuttosto che pagare il parcheggio, anche il buon padre di famiglia potrebbe sentirsi allettato.

Dunque, sul piano dell'efficacia del sistema sanzionatorio, la riforma è un NON-senso: è finalizzata al perseguimento di un obiettivo con il quale si pone logicamente in contraddizione.

È ben probabile che la nuova legge incentiverà le violazioni con conseguente inefficacia del sistema sanzionatorio. In più, l'eventuale (ipoteticamente prevedibile) aumento dei trasgressori aggraverà le pubbliche amministrazioni chiamate a una più intensa attività di accertamento.

Se non altro la nuova norma è coerente con il dilagante orientamento che negli ultimi anni ha condotto a un vero e proprio annichilimento del sistema sanzionatorio.

E così, come in ambito penale, anche in materia di Codice della Strada, il sistema sanzionatorio esibisce un carattere inverso a quello dell'efficacia.

Tutto ciò è in linea con la deprecabile tendenza culturale, sociale, politica alla fuga dalla sanzione a favore di atteggiamenti sempre più insofferenti alle regole.

La riforma dell'art. 202 del Codice della Strada è l'ennesimo tassello di un quadro profondamente disgregato nel quale l'efficacia e l'effettività della sanzione sono tutt'altro che salvaguardate a danno della sicurezza della collettività.

GARANTIRE L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

Il legislatore è convinto che la riforma garantirà l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Anche tale finalità appare logicamente in contraddizione con la riforma: si prevedono sconti per soddisfare un bisogno di risorse.

Qualcuno ha azzardato interpretazioni non condivisibili ritenendo che la riforma sia finalizzata a ridurre il numero di contenziosi in materia di opposizione a sanzione amministrativa. Meno contenziosi, più sanzioni introitate dall'amministrazione.

In realtà, è difficile immaginare che un cittadino convinto di essere stato leso nel godimento di un suo diritto rinunci a opporsi a una sanzione per il solo fatto che gli venga applicato uno sconto del 30%. Inoltre, già gli importi del contributo unificato rappresentano un efficace deterrente contro l'instaurazione di processi di opposizione a sanzione amministrativa (a esempio: 37,00 euro di contributo unificato per opporsi a una sanzione amministrativa di 41,00 euro).

La finalità espressa della norma è quella di garantire